DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' NELLE AREE DEPRESSE DEL TERRITORIO NAZIONALE

Art. 2

Società gestione impianti idrici S.p.a

A valere sulle somme assegnate per gli anni 1994 e 1995 dal CIPE, in sede di riparto del Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, per la realizzazione degli interventi attribuiti alla competenza della Societa' gestione impianti idrici S.p.a., costituita ai sensi dell'articolo 10 del medesimo decreto legislativo, il complessivo importo di lire 100 miliardi, di cui lire 15 miliardi a valere sulle somme relative all'anno 1994 e lire 85 miliardi a valere sulle somme relative all'anno 1995, e' destinato a consentire il corrispondente aumento, da parte del Ministero del tesoro, del capitale sociale della Societa' stessa. A tale fine le somme iscritte nel conto dei residui del capitolo 7896 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996 sono trasferite, con decreto del Ministro del tesoro, nel limite del citato importo di lire 100 miliardi, ad apposito capitolo da istituire nel medesimo stato di previsione.

Versione in vigore dal 6 marzo 1996, non più in vigore dal 30 aprile 1996 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per lo sviluppo delle attivita' nelle aree depresse del territorio nazionale
Estremi	Decreto-legge 28 febbraio 1996, n. 91
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 febbraio 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-lo-sviluppo-delle-attivita-nelle-aree/art-2-societa-gestione-impianti-idrici-s-p-a/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it